

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 14 del 7 Giugno 2024

### SOMMARIO

1. <b>REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI</b> - Ricorso urgente di UNAFI contro le Camere di Commercio e Infocamere - Deve essere interrotta la comunicazione dei dati .....	2
2. <b>D.L. N. 60/2024</b> - Appalti pubblici e privati - Novità per il DURC di congruità.....	2
3. <b>INAIL</b> - Attivo il nuovo servizio di Simulazione Regolarità Contributiva .....	3
4. <b>L. N. 67/2024</b> - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 39/2024 - Superbonus - Stretta sulle cessioni dei crediti .....	4
5. <b>D.L. N. 69/2024</b> - Pubblicato il "Decreto Salva Casa" - Modifiche al Testo Unico Edilizia .....	5
6. <b>L. N. 70/2024</b> - Legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo .....	6
7. <b>AGRIVOLTAICO INNOVATIVO</b> - Pubblicato il decreto che prevede incentivi a fondo perduto e approvate le regole operative - DOMANDE DAL PROSSIMO 4 GIUGNO .....	7
8. <b>ENERGIA</b> - Pubblicato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico a favore delle famiglie in disagio economico per la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo.....	8
9. <b>REGISTRO UNICO TELEMATICO VEICOLI FUORI USO</b> - Utilizzo obbligatorio dal 7 giugno 2024 .....	9
10. <b>FRI-Tur - FONDO ROTATIVO IMPRESE DEL TURISMO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA</b> - Al via il nuovo incentivo - Domande dal 1° al 31 luglio 2024 .....	10
11. <b>PICCOLI COMUNI</b> - 20 Milioni di euro per la messa in sicurezza strade 2024.....	11
12. <b>CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</b> - Convenzioni per l'accesso diretto alle banche dati da parte degli uffici giudiziari .....	11
13. <b>ENERGIA - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO</b> a favore delle famiglie in disagio economico per la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo .....	12
14. <b>INAIL - Bando BRIC 2024</b> - Al via dal 3 giugno.....	13
15. <b>AFFITTI BREVI</b> - Dal 3 giugno è attiva la piattaforma digitale - Al via la Banca dati nazionale .....	13
16. <b>Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria</b> .....	14
17. <b>IMPIANTI DI RISALITA 2024</b> - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande per accedere alla risorse dal prossimo 24 giugno.....	15
18. <b>INL</b> - Programmazione dell'attività di vigilanza per il 2024 .....	16
19. <b>ANAC</b> - Contestazioni dell'Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall'affidamento di servizi.....	16
20. <b>FORUM PA 2024</b> - Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo .....	17
21. <b>COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE</b> - Disegno di legge all'esame del Senato - Modifica dell'articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità - Cambiano prescrizione e sistema di calcolo del danno .....	17
22. <b>NOTARIATO</b> - La società di agenti sportivi .....	19
23. <b>EUR-Lex - GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b> - Informazioni utili per una corretta consultazione .....	20
24. <b>ETS</b> - Pubblicate le linee operative sulla gestione delle iniziative e dei progetti ammessi al contributo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale.....	21

25. <b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE</b> - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate .....	22
26. <b>ATTIVO IL NUOVO PORTALE "Pagamenti DGTEL"</b> .....	22
27. <b>INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI</b> - Proroga al 31 dicembre 2024 della scadenza dell'obbligo dell'indicazione di origine per alcune categorie di alimenti in attesa delle decisioni europee.....	23
28. <b>RICERCA SCIENTIFICA</b> - Le FAQ del Garante Privacy per gli IRCCS.....	24
29. <b>IMPOSTA DI BOLLO</b> - Quietanza soggetta ad imposta di bollo se distinta dalla fattura.....	24
<b>Altre notizie in breve</b> .....	25
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	27

## **1. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Ricorso urgente di UNAFI contro le Camere di Commercio e Infocamere - Deve essere interrotta la comunicazione dei dati**

Dopo che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 3533, pubblicata il 17 maggio 2024, ha deciso di **sospendere nuovamente il registro dei titolari effettivi**, accogliendo la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06840/2024 del 9 aprile 2024, rinviando al 19 settembre 2024 l'udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi, arriva ora la richiesta "urgente" di UN.A.FI. (Unione Affidatari Fiduciari) al Garante per la protezione dei dati personali affinché provveda ad **inibire alle Camere di Commercio la ricezione della comunicazione dei dati del titolare effettivo e la loro registrazione**.

Se è sospeso il decreto ministeriale del 29 settembre 2023, che sancisce il funzionamento del sistema tutto, e specificatamente la normativa tecnica, deve essere è sospesa la procedura di comunicazione e di registrazione dei dati del modello TE, risultando attualmente priva della base giuridica.

Le Camere di Commercio, invece, oltre non aver disposto la chiusura del Registro, continuano a ricevere notifiche e ad iscrivere nuovi titolari effettivi, permettendo di fatto la comunicazione a terzi dei dati sensibili degli iscritti.

La presa di posizione di UNAFI trae argomenti dall'ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 17 maggio, in cui i giudici spiegano che il **cuore del problema ora è diventato la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del GDPR**.

Secondo i ricorrenti, il meccanismo di accesso ai dati, consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, non solo apre a una comunità sterminata (centinaia di migliaia di professionisti ed enti), ma soprattutto consente "escursioni" trasversali su dati privatissimi senza una ragionevole proporzionalità rispetto all'azione intrusiva: si pensi ai minori o a disabili beneficiari di trust.

## **2. D.L. N. 60/2024 - Appalti pubblici e privati - Novità per il DURC di congruità**

L'articolo 28 del **D.L. n. 60 del 7 maggio 2024** (c.d. "*Decreto Coesione*") ha modificato quanto previsto dall'articolo 29 del **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024** (c.d. "*Decreto PNRR*"), convertito dalla L. n. 56/2024, in merito alla disciplina del **DURC di congruità** nei lavori edili in appalti pubblici e privati.

L'articolo 29, [decreto legge 2 marzo 2024, n. 19](#) (c.d. "*Decreto PNRR*"), ha introdotto importanti novità in tema di congruità della manodopera in edilizia, inasprendo le conseguenze in caso di **mancata richiesta** del DURC di congruità da parte del **committente**.

Specificatamente:

- con riferimento agli **appalti pubblici** di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro ha previsto che l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance con la conseguente comunicazione dell'esito dell'accertamento della violazione anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'esercizio dei poteri a essa attribuiti (comma 11);

- con riferimento agli **appalti privati** di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comportasse una sanzione amministrativa a carico del committente per un importo da 1.000,00 a 5.000,00 euro (comma 12).

Pertanto, i soggetti tenuti alla verifica della congruità nonché destinatari delle sanzioni sono:

- **il responsabile del progetto negli appalti pubblici;**
- **il committente negli appalti privati.**

L'articolo 28, del D.L. n. 60/2024 – **in vigore dall'8 maggio 2024** - ha **sostituito integralmente i commi da 10 a 12 dell'articolo 29 del D.L. D.L. n. 19/2024** (c.d. "Decreto PNRR"), convertito dalla L. n. 56/2024, prevedendo:

- al comma 10, la modifica del soggetto obbligato alla **verifica della congruità** dell'incidenza della manodopera nel settore privato nonché il destinatario delle sanzioni, nella figura del **direttore dei lavori** ed in mancanza di nomina dello stesso del **committente**;
- al comma 11, la **soppressione della soglia minima** del valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro negli appalti pubblici per la verifica in argomento. Diversamente, il DURC di congruità sarà richiesto per tutti gli appalti edili pubblici indipendentemente dal valore dell'opera affidata;
- al comma 12, che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del **saldo finale** da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità.

Risultano, pertanto, equiparate le soglie previste per i cantieri soggetti all'obbligo del DURC di congruità con il sistema sanzionatorio correlato.

Al riguardo, la **mancata verifica della congruità**:

- negli appalti/affidamenti del settore pubblico inciderà, fermo restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, sulla valutazione delle performance del responsabile del progetto con conseguente segnalazione dell'accertamento della violazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) anche ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 222, comma 3, lett. b), del codice dei contratti pubblici;
- negli appalti del settore privato, comporterà la comminazione di una **sanzione amministrativa** da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).

### **3. INAIL - Attivo il nuovo servizio di Simulazione Regolarità Contributiva**

L'INAIL ha pubblicato l'[istruzione operativa del 6 giugno 2024](#), con la quale illustra il funzionamento del servizio online "**Simulazione Regolarità Contributiva Inail**", disponibile sul portale dell'Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.

Tale servizio nasce in base all'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante "*Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva*", che prevede (comma 1) che "*chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili*".

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente **a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento** e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l'esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Sul sito dell'INAIL è disponibile il manuale completo per l'utilizzo.

LINK:

[Per accedere all'Istruzione operativa INAIL n. 5544/2024, cliccare QUI.](#)

#### **4. L. N. 67/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 39/2024 - Superbonus - Stretta sulle cessioni dei crediti**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la **Legge 23 maggio 2024, n. 6**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.**"

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, si individuano sinteticamente le principali:

- è stato previsto che **le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus** (compreso il Sismabonus acquisti) sono **ripartite in 10 quote annuali**. Tuttavia, si precisa che l'obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali;

- è stato introdotto un **ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia**, per la quale, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 39/2024, è stata eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruire in dichiarazione dei redditi. Dalla data di entrata in vigore della legge (29 maggio 2024), non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione;

- per la cessione del credito/sconto in fattura interventi Superbonus su immobili terremotati sono state previste specifiche disposizioni **a seconda della Regione di ubicazione** (in particolare nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);

- per quanto riguarda gli **Enti del Terzo settore** (Onlus, OdV, APS), per il 2025, è stato istituito un **Fondo con dotazione pari a 100 milioni**, finalizzato a riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da tali soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria. Con apposito decreto saranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell'istanza e le modalità applicative della nuova disposizione;

- sono **state introdotte restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione** che **dal 1° gennaio 2025 non potranno più compensare i crediti d'imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. Inoltre per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che hanno acquistato i crediti d'imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, è stato previsto **l'obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d'imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti**;

- è stato previsto l'obbligo ai competenti uffici comunali di **segnalare alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus**. Ai comuni che effettuano tali segnalazioni è stata **riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo** relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni (art. 4-ter);

- è stata prevista la **riduzione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033**, che opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l'aliquota potenziata del 50% (valevole sino al 31 dicembre 2024).

Nessun cambiamento, invece, è stato apportato relativamente alle disposizioni originarie del D.L. 39/2024, che hanno previsto:

- **l'eliminazione della "remissione in bonis"** per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate;
- l'introduzione delle **due ulteriori comunicazioni** per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica;
- il **divieto di compensazione** dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro.

Da segnalare, inoltre, che sono stati **prorogati i termini per il riversamento dei crediti di ricerca e sviluppo**.

In dettaglio, il **comma 7-bis**, dell'articolo 7, modifica la disciplina del **riversamento spontaneo del credito d'imposta** di cui all'articolo 5 del Decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 2021, prorogando il termine per l'adesione alla procedura **dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024**.

Il **comma 7-ter** dello stesso articolo 7 modifica ulteriormente la disciplina del riversamento spontaneo del credito d'imposta, modificando l'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, prorogando il termine per esercitare la possibilità di **revoca dell'adesione alla procedura dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024**.

Con il comma 7 dell'articolo 9-bis, è **arrivato l'ennesimo rinvio dell'applicazione:**

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "**plastic tax**");
- dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. "**sugar tax**"); istituite con la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e per le quali si sono susseguiti provvedimenti di rinvio negli ultimi anni.

Da notare che, in assenza di quest'ultimo intervento, i tributi sarebbero divenuti applicabili dal **1° luglio 2024**, per effetto dell'ultimo rinvio operato dal legislatore, avvenuto con la Legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 44, della Legge n. 213/2023).

Mentre, ora, l'efficacia delle suddette imposte sarà rinviata:

- al **1° luglio 2025**, per la "sugar tax" (art. 1, comma 676, della L. 160/2019);
- al **1° luglio 2026**, per la "plastic tax" (art. 1, comma 652, della L. 160/2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un \*\*dossier illustrativo\*\* messo a punto dall'ANCE sulle misure introdotte dalla L. n. 67/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo di uno \*\*schema riepilogativo delle scadenze dei bonus e delle nuove condizioni\*\* per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, elaborato dall'ANCE, cliccare QUI.](#)

## **5. D.L. N. 69/2024 - Pubblicato il "Decreto Salva Casa" - Modifiche al Testo Unico Edilizia**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024, il **Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*" (c.d. "*Decreto Salva Casa*"), con un nuovo importante pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Decreto Legge n. 69/2024 – in vigore dal 30 maggio 2024 - si compone di soli 4 articoli:

- Art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
- Art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19,

- Art. 3 - Norme finali e di coordinamento,
- Art. 4 - Entrata in vigore.

Tante le novità con alcune importanti modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) che riguardano:

- l'art. 6 con l'inserimento delle tende da sole, tende da esterno e tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, tra gli **interventi di edilizia libera**;
- l'art. 9-bis con una importante modifica alla definizione di "**stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare**";
- l'art. 23-ter relativo al **mutamento d'uso urbanisticamente rilevante**;
- l'art. 31, comma 5, con una modifica che riguarda l'ultima fase della sanzione demolitoria nel caso di **interventi eseguiti in assenza di concessione**, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- l'art. 34-bis con una **rivisitazione complessiva del concetto di tolleranze costruttive**;
- l'art. 36 con una piccola modifica che esclude dalla doppia conformità edilizia e urbanistica gli abusi minori;
- aggiunto l'articolo 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità), per la sanatoria delle piccole difformità edilizie.

Al comma 2 dell'articolo 1 si stabilisce che le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 69/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo aggiornato del D.P.R. n. 380/2001, cliccare QUI.](#)

## **6. L. N. 70/2024 - Legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, la **legge 17 maggio 2024, n. 70** recante "**Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**".

Ai fini della presente legge, per "**bullismo**" si intendono **«l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»**.

La legge - in vigore dal **14 giugno 2024** - punta a contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo soprattutto attraverso interventi di tipo preventivo più che repressivo partendo, in primo luogo, dalla **scuola**.

Nel provvedimento, infatti, si prevede l'istituzione, di un tavolo tecnico, al Ministero dell'Istruzione e del Merito per la **redazione di un piano di azione per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo** con una serie di **linee guida che tutti gli istituti scolastici dovranno adottare** attraverso un proprio codice interno.

Le scuole dovranno anche **istituire un tavolo di monitoraggio** con i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore.

Dovrà essere potenziato il **servizio per l'assistenza psicologica e giuridica** delle vittime; in particolare le scuole potranno chiedere un **servizio di sostegno psicologico** e di coordinamento pedagogico per gli studenti al fine di promuovere l'inserimento e la partecipazione sociale degli stessi.

Inoltre, la legge prevede che i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di bullismo – se non costituiscono reato – dovranno informare le famiglie e promuovere iniziative di tipo educativo nei confronti dei minori coinvolti.

Nei casi più gravi o di condotte reiterate, dovranno invece riferire alle autorità competenti al fine di adottare eventuali percorsi riabilitativi.

Per il **contrasto al cyberbullismo**, saranno anche previste **campagne informative e di sensibilizzazione** per la diffusione della conoscenza dei metodi di controllo parentale.

La legge ha istituito, per il **20 gennaio**, la **Giornata del rispetto**, dedicata alla sensibilizzazione alla non violenza fisica e psicologica e al contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Il provvedimento interviene altresì sulla norma riguardante l'affidamento ai **servizi sociali** di minori che diano «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere» aggiungendo i casi di «condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica» e prevedendo, da parte del **Tribunale dei minori**, «la verifica di possibili percorsi di mediazione o lo svolgimento di progetti rieducativi sotto il controllo dei servizi sociali».

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 70/2024, cliccare QUI.](#)

## **7. AGRIVOLTAICO INNOVATIVO - Pubblicato il decreto che prevede incentivi a fondo perduto e approvate le regole operative - DOMANDE DAL PROSSIMO 4 GIUGNO**

Il 13 febbraio scorso, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il **decreto n. 436 del 22 dicembre 2023**, che promuove la creazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale.

Con **decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024** sono state successivamente approvate le **Regole elaborate** e trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto n. 436/2023.

Per "**sistemi agrivoltaici innovativi**" s'intendono impianti fotovoltaici basati su soluzioni integrate e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra ed eventuale tracciamento solare.

Per ogni impianto, sarà obbligatorio un sistema di monitoraggio per consentire la verifica dell'impatto sulle colture, sull'uso dell'acqua e sulla produttività agricola.

Il decreto n. 436/2023, emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate **le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro** attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

- a) un contributo a fondo perduto (in conto capitale) nella **misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili**;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Potranno beneficiare del nuovo incentivo i seguenti soggetti:

- Società agricole (come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, compresi consorzi costituiti da due o più imprenditori agricoli);
- Imprenditori agricoli (come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile), sia in forma individuale che in forma societaria, anche cooperativa;
- Associazioni temporanee di imprese.

I fondi saranno erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che darà gli incentivi per un periodo pari a vent'anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti.

Le regole operative, elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici:

a) stabiliscono le modalità attuative per l'accesso agli incentivi messi a disposizione del PNRR per la costruzione di impianti agrivoltaici corredati degli strumenti di misura per monitorare l'attività agricola sottostante;

b) indicano i requisiti soggettivi e generali, i requisiti progettuali, come la superficie minima destinata all'attività agricola, l'altezza dei moduli e la producibilità elettrica minima;

c) **fissa la finestra temporale per l'invio delle domande. Le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 4 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 2 settembre 2024.**

I bandi saranno pubblicati prossimamente.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 16 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le allegate Regole operative, cliccare QUI.](#)

## **8. ENERGIA - Pubblicato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico a favore delle famiglie in disagio economico per la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 28 maggio 2024, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale il **decreto del 27 maggio 2024, n. 242**, con il quale viene approvato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

Tale regolamento è previsto dall'articolo 5, comma 6, del **D.M. 8 agosto 2023** (c.d. "*Decreto REN*"), con il quale è stato istituito il Fondo nazionale reddito energetico.

L'obiettivo del Fondo, alla cui operatività lavora il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è realizzare nel biennio 2024-2025 **almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia** in favore di altrettante famiglie meno abbienti.

In particolare, il regolamento definisce i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell'impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti, nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione.

Il regolamento dispone, inoltre, le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Il Fondo nazionale reddito energetico è un fondo rotativo, approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, con una **dotazione complessiva di 200 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025**, destinato all'installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.

Le risorse sono destinate **per l'80%** alle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il **restante 20%** alle restanti Regioni o Province autonome.

Il Fondo sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

Possono accedere al contributo economico a valere sulle risorse del Fondo le persone appartenenti a nuclei familiari con **ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico** (come risultante dalla DSU).

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, secondo la formula "chiavi in mano" comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

La richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo deve essere inoltrata - per via telematica - al GSE prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità della stessa.



L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo per il Reddito Energetico Nazionale deve essere effettuato dal Soggetto Beneficiario a seguito dell'apertura dello sportello di cui verrà dato avviso.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 242/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'allegato regolamento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo degli allegati al regolamento, cliccare QUI.](#)

## **9. REGISTRO UNICO TELEMATICO VEICOLI FUORI USO - Utilizzo obbligatorio dal 7 giugno 2024**

A decorrere dal 7 giugno 2024, gli autodemolitori e i concessionari auto, saranno obbligati all'utilizzo del **Registro Unico Telematico Veicoli Fuori Uso** (RVFU) per l'emissione del certificato di rottamazione e per la radiazione al PRA.

Ricordiamo che il registro unico telematico è stato istituito con il [D.P.R. n. 177 del 23 Settembre 2022](#), per:

- **raccogliere i dati relativi ai veicoli fuori uso iscritti al PRA e non iscritti al PRA.** I dati sono popolati dal centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
- **consentire la generazione di:**
  - *un **Certificato Digitale di Rottamazione del veicolo**, numerato secondo una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale*
  - *una **Ricevuta Digitale di Presa in Carico** (per i soli veicoli non iscritti al PRA);*
- **rendere disponibili ai diversi utenti e sulla base delle specifiche competenze, le funzioni di consultazione e gestione del Registro** per le fasi di ritiro, conferimento, presa in carico e rottamazione del veicolo, integrandosi, ove necessario, con le procedure informatiche e i sistemi esistenti.

Con il [decreto Direttore Generale per la Motorizzazione del 12 febbraio 2024, n. 18](#), sono state individuate le modalità e le tempistiche per l'accesso degli Operatori Professionali, in via facoltativa, alle procedure telematiche predisposte per la gestione del RVFU e per l'espletamento delle operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

**Fino al 6 giugno 2024** rimane possibile utilizzare sia il Registro cartaceo che (facoltativamente) il Registro telematico.

**Dal 7 giugno 2024 diventerà obbligatorio l'utilizzo del solo Registro telematico.**

Ricordiamo che la gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

- **Un sistema di accreditamento** che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell'automobilista, previa autenticazione con SPID personale.  
Il piano su base regionale di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ha avuto inizio lo scorso 12 febbraio.
- **Un'applicazione**, che consentirà agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.).  
L'applicazione, disponibile sul Portale del Trasporto, è stata utilizzabile dallo scorso 4 marzo.
- **Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico** che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Portale dell'automobilista, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Portale del Trasporto, cliccare QUI.](#)

## **10. FRI-Tur - FONDO ROTATIVO IMPRESE DEL TURISMO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA - Al via il nuovo incentivo - Domande dal 1° al 31 luglio 2024**

Con la pubblicazione dell'[Avviso del 7 maggio 2024, Prot. 13142/24](#), il Ministero del Turismo detta le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 "**Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo**".

Con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 380 milioni di euro, è partito il nuovo incentivo per favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta), che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Si chiama FRI-Tur (Fondo Rotativo Imprese del Turismo), promosso dal Ministero del Turismo e gestito da INVITALIA con la partecipazione di Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

### **Possono presentare domanda di agevolazione:**

- le imprese alberghiere,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali,
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I soggetti che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.

**Sono ammissibili alla misura agevolativa** i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

- a) **interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture;**
- b) **interventi di riqualificazione antisismica;**
- c) **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;**
- d) **interventi edilizi di manutenzione straordinaria**, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del D.P.R. n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) **interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature** per lo svolgimento delle attività termali;
- f) interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
- g) **interventi di acquisto/rinnovo di arredi.**

La domanda può essere presentata **dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024 alle ore 12:00 del 31 luglio 2024**.

**Dalle ore 12:00 del 30 maggio 2024** è possibile scaricare la documentazione.

Per inviare la domanda è necessario:

- essere in possesso di un'**identità digitale (SPID, CNS, CIE)**
- [accedere all'area riservata](#) per compilare online la domanda;
- disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo incentivo FRI-Tur dal sito del Ministero del turismo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

## **11. PICCOLI COMUNI - 20 Milioni di euro per la messa in sicurezza strade 2024**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un comunicato del 6 giugno scorso, ha reso noto che di aver pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il [decreto n. 62 del 30 maggio 2024](#) del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, che assegna a 159 Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, le risorse - pari a 20 milioni di euro - del **"Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni"** per l'annualità 2024, attraverso lo scorrimento della graduatoria e secondo l'ordine di cui all'[Allegato1](#).

Il contributo, finalizzato ad interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali dei piccoli Comuni, come il precedente per il 2023, può raggiungere un importo massimo di 150mila euro per progetto e sarà erogato in due soluzioni.

La prima quota, pari al 50% all'atto della stipula del contratto relativo ai lavori mentre la restante quota solo a seguito della verifica da parte del succitato Dipartimento, di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Il decreto è stato già trasmesso agli organi di controllo e sarà operativo una volta avvenuta la registrazione da parte della Corte dei Conti.

LINK:

[Per ulteriori approfondimenti sul Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni e per consultare il testo del decreto dipartimentale n. 62/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **12. CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Convenzioni per l'accesso diretto alle banche dati da parte degli uffici giudiziari**

Il Ministero della Giustizia, con un comunicato del 4 giugno scorso ha reso noto di aver **stipulato tre convenzioni con INPS, Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere per facilitare l'accesso diretto alle banche dati pubbliche agli uffici giudiziari** impegnati nella gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Le convenzioni, finalizzate alla fruibilità dei dati informatici, sono state stipulate:

- il 20 maggio 2024 con la Agenzia delle Entrate;
- il 24 maggio 2024 con l'INPS;
- il 27 maggio 2024 con il Registro delle imprese.

L'iniziativa è volta a facilitare la gestione delle crisi d'impresa e delle insolvenze, permettendo alle cancellerie dei tribunali concorsuali di avere accesso diretto e veloce alle informazioni sui debiti, ricavabili da banche dati pubbliche.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede infatti che durante il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, Ufficio del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate e INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali e ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell'impresa in stato di crisi o di insolvenza.

Ricordiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2024, un [provvedimento del ministero della Giustizia del 31 maggio 2024](#), che attesta la funzionalità del collegamento telematico con la Agenzia delle Entrate, l'INPS ed il Registro delle imprese.

L'accordo, approvato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, **sarà operativo dal 2 agosto 2024**, vale a dire 60 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Queste convenzioni seguono una precedente intesa, stipulata dal Ministero della Giustizia – attraverso il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia l'analisi statistica e le politiche di coesione – che consente agli **ufficiali giudiziari** di accedere alle **banche dati** dell'**Amministrazione finanziaria**, rendendo più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare o da sottoporre a procedura concorsuale.

LINK:

[Per accedere alla comunicazione del Ministero della giustizia, cliccare QUI.](#)

### **13. ENERGIA - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO a favore delle famiglie in disagio economico per la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 28 maggio 2024, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale il **decreto del 27 maggio 2024, n. 242**, con il quale viene approvato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico. Tale regolamento è previsto dall'articolo 5, comma 6, del **D.M. 8 agosto 2023** (c.d. "*Decreto REN*"), con il quale è stato istituito il Fondo nazionale reddito energetico.

L'obiettivo del Fondo, alla cui operatività lavora il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è realizzare nel biennio 2024-2025 almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti.

In particolare, il regolamento definisce i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell'impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti, nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione. Il regolamento dispone, inoltre, le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.

Il Fondo nazionale reddito energetico è un fondo rotativo, approvato con la [deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020](#), con una **dotazione complessiva di 200 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025**, destinato all'installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.

Le risorse sono destinate per l'80% alle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il restante 20% alle restanti Regioni o Province autonome. Il Fondo sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

Possono accedere al contributo economico a valere sulle risorse del Fondo le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (come risultante dalla DSU).

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, secondo la formula "chiavi in mano" comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

La richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo deve essere inoltrata - per via telematica - al GSE prima dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità della stessa. L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo per il Reddito Energetico Nazionale deve essere effettuato dal Soggetto Beneficiario a seguito dell'apertura dello sportello di cui verrà dato avviso.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 242/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'allegato regolamento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo degli allegati al regolamento, cliccare QUI.](#)

## **14. INAIL - Bando BRIC 2024 - Al via dal 3 giugno**

L'INAIL, con [Determina n. 273 del 22 maggio 2024](#) ha approvato il Bando che disciplina la procedura valutativa per l'attivazione di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell'INAIL – Piano di attività di ricerca 2022-2024, Ricerca scientifica – Bando BRIC Edizione 2024.

Con il bando Bric 2024, l'Inail intende valorizzare e implementare la propria rete scientifica, mediante l'affidamento di **progetti in collaborazione di durata biennale**, per lo sviluppo di tematiche di ricerca interdipartimentale e a carattere multidisciplinare, per il completamento degli obiettivi di ricerca e il consolidamento della rete scientifica in attuazione del [Piano di attività di ricerca 2022/2024](#).

Per l'attivazione del sistema di collaborazioni è previsto un finanziamento massimo per il primo anno di attività di ricerca pari ad euro 3.700.000,00 a valere sulle risorse stanziare per la Missione ricerca nel bilancio di previsione dell'INAIL per l'esercizio 2024.

Quest'anno nel Bando BRIC 2024 potranno essere coinvolte imprese aventi stabile organizzazione in Italia ed è previsto il riconoscimento di un punteggio premiale, che si massimizza laddove l'impresa sia in possesso della [certificazione della parità di genere](#) di cui alla legge 5 novembre 2021, n.162, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022.

Destinatari delle collaborazioni sono **Enti di ricerca pubblici** e relative articolazioni organizzative interne (ad esempio Dipartimenti) che siano dotate del relativo potere di rappresentanza nei rapporti con i terzi secondo i rispettivi ordinamenti o in virtù di specifici atti di delega, Università e relativi Dipartimenti universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Nel Bando BRIC 2024 potranno essere coinvolte imprese aventi stabile organizzazione in Italia, secondo le modalità previste dal Bando.

La domanda di partecipazione, unitamente alla proposta progettuale, deve essere presentata, pena l'esclusione, dal soggetto che abbia il potere di rappresentanza del destinatario istituzionale nei rapporti con i terzi, o di un suo delegato, inviando la domanda esclusivamente **tramite l'apposita procedura on line dal giorno 3 giugno 2024**.

Le proposte devono pervenire **entro le ore 14:00 del 1° luglio 2024** secondo [il Modello previsto nell'Allegato 3](#) del Bando BRIC.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa e la modulistica di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **15. AFFITTI BREVI - Dal 3 giugno è attiva la piattaforma digitale - Al via la Banca dati nazionale**

Con un comunicato stampa del 30 maggio 2024, il Ministero del Turismo informa che è arrivato il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al decreto sull'interoperabilità della **Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica** (BDSR), **l'innovativa piattaforma digitale** realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, che **prenderà il via a partire dal 3 giugno 2024**.

Ricordiamo che detta interoperabilità si ricongiunge, altresì, alle misure contenute nel [regolamento \(UE\) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine](#).

La BDSR stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta un **pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza** del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale.

Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile **richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN)**, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Una volta effettuato **l'accesso alla piattaforma tramite identità digitale**, infatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in **due fasi**:

- una **fase sperimentale** per lo sviluppo del modello di interoperabilità;
- una **fase a regime**.

La sperimentazione della piattaforma inizierà **con la Puglia a partire dalle ore 9:00 di lunedì 3 giugno 2024**.

In seguito, sul sito del Ministero, sarà data notizia dell'attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l'intero territorio nazionale.

La fase di avvio sperimentale nelle Regioni interessate consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN previsti dall'apposita disciplina, riportata all'articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ogni caso, saranno applicabili solo **dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale**.

Ricordiamo brevemente che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Da tener presente che l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d'imposta.

Il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva dovrà presentare, in via telematica, un'istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del turismo, cliccare QUI.](#)

## **16. Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**

Con un comunicato del 30 maggio scorso, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto che con **D.P.C.M. 30 aprile 2024**, adottato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1536 in data 27 maggio 2024, è stata disposta l'integrazione delle risorse destinate ai contributi per le edicole, previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del **D.P.C.M. 10 agosto 2023**.

Questa integrazione delle risorse, resasi necessaria a fronte dell'elevato numero di istanze pervenute, è stata effettuata ai sensi dell'**articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**, che ha previsto che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e non impiegate, potessero essere utilizzate negli anni 2024 e 2025.

Con il presente decreto, le somme residue relative alle agevolazioni a favore delle edicole per l'anno 2022, pari complessivamente ad **euro 10.718.000**, sono state destinate ai due contributi previsti dal Fondo straordinario per l'anno 2023, consentendo l'erogazione per intero del **bonus edicole 2023** e incrementando notevolmente la percentuale di riparto del contributo per le spese sostenute.

Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con riferimento al locale commerciale utilizzato per l'attività agevolabile, ai fini IMU, TASI, TARI, CUP (il tributo che ha sostituito

Cosap e Tosap), canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammmodernamento tecnologico, al netto dell'Iva.

Completati gli adempimenti tecnico-contabili resi necessari dall'integrazione delle risorse, saranno pubblicati sul sito i provvedimenti con gli elenchi delle imprese ammesse alle due misure agevolative e l'indicazione degli importi spettanti a ciascun beneficiario

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento e consultare il testo del D.P.C.M. 30 aprile 2024, cliccare QUI.](#)

## **17. IMPIANTI DI RISALITA 2024 - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande per accedere alla risorse dal prossimo 24 giugno**

Il Ministero del turismo, con un comunicato del 3 giugno 2024, ha reso noto che è stato pubblicato [l'Avviso pubblico n. 15791 del 3 giugno 2024](#) - Fondo impianti di risalita anno 2024.

Nel contesto del "**Fondo per l'ammmodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale**", istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213, il presente Avviso intende **sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani** al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei **comprensori sciistici**, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammmodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le risorse stanziare sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso le Imprese - e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d'impresa costituite in forma di "rete soggetto" e società consortili - impegnate, anche in via non prevalente (attività secondaria), nello svolgimento di attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e **imprese di innevamento artificiale**; con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita.

Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a **euro 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028**.

Una quota del 60% della dotazione finanziaria è destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle alpi e il 40% nell'area montana degli appennini.

Una riserva della dotazione finanziaria di cui sopra, pari ad **euro 1.500.000**, è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di *snow-farming* di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Una riserva pari al 15% dell'importo totale è riservata alle aziende con le caratteristiche di Microimpresa o Piccola Impresa ai sensi della direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023 e successive modifiche.

Il **contributo massimo concedibile** sul singolo beneficiario è pari ad **euro 10.000.000,00 su più anni**, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario.

Ciascun programma di investimento deve avere un **importo non inferiore a euro 300.000,00** e non superiore alle soglie previste dalla normativa UE.

La **domanda di finanziamento**, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni indicate all'articolo 10, deve essere presentata, entro il 27 settembre 2024, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE.

La piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE viene resa fruibile comprensiva della relativa manualistica sul sito istituzionale del Ministero del Turismo **a partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2024.**

Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento devono essere completate, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 del 27 settembre 2024.**

I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere **obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEFC).**

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

## **18. INL- Programmazione dell'attività di vigilanza per il 2024**

Sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato **pubblicato il documento annuale con il quale sono programmati e organizzati i controlli ispettivi** che lo stesso INL metterà in campo nel corso dell'anno 2024.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** esercita la **funzione di vigilanza** in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A seguito della pubblicazione della Legge n. 215/21, di conversione del [DL n. 146/21](#), le **competenze** dell'Agenzia, sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al settore edile, sono state estese a **tutti i settori produttivi.**

Le priorità e gli obiettivi della programmazione dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativamente all'anno 2024, si basano principalmente sul **Piano Nazionale di contrasto al Sommerso – PNS 2023-2025** ([D.M. n. 221 del 19/12/2022](#) come modificato dal [DM 58/2023](#)) e sull'esigenza di accrescere gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

LINK:

[Per consultare il documento di programmazione, cliccare QUI.](#)

## **19. ANAC - Contestazioni dell'Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall'affidamento di servizi**

Non basta aver ricevuto una contestazione dall'**Agenzia delle Entrate** per essere esclusi da una gara d'appalto.

E' quanto ha precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al **Museo regionale di Messina** con il **Parere di Precontenzioso delibera n. 234 del 15 maggio 2024**, che aveva escluso un partecipante dall'affidamento del servizio di pulizie del museo per una violazione contestata dall'**Agenzia delle Entrate.**

Per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse - spiega **ANAC** - *"il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata 'grave' ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante"*.

La 'gravità' della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il **Codice dei contratti pubblici** - scrive l'Autorità - *"riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto e purché tale l'importo non sia inferiore a 35.000 euro. Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l'esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente"*.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del Parere dell'ANAC n. 234/2024, cliccare QUI.](#)



## **20. FORUM PA 2024 - Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo**

**La maturità digitale dei Comuni è in continua crescita:** questo dato emerge da curata e presentata all'edizione di Forum PA 2024, svoltasi a Roma tra il 21 e il 23 maggio scorso.

L'Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo è la ricerca realizzata da FPA in esclusiva per Deda Next, finalizzata ad analizzare lo stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane rispetto al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali.

Giunta alla sua VI edizione, l'indagine classifica le amministrazioni comunali in base al posizionamento di ciascuna delle 110 città monitorate rispetto ad alcune delle principali dimensioni individuate dalle strategie di digitalizzazione della PA italiana: offerta di servizi online, integrazione con le principali piattaforme nazionali, open data a interoperabilità.

La rilevazione 2024 evidenzia **un complessivo miglioramento dell'offerta dei servizi online erogati dai Comuni.**

A livello complessivo, la stragrande maggioranza delle città monitorate – **81 su 110** – si colloca nelle **fasce più elevate di maturità complessiva** con 29 Comuni a livello "buono, tra i quali troviamo: **Aosta, Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lodi, Massa, Milano, Modena, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Rimini, Roma Capitale, Siena, Udine.**

Altre **52** si trovano nel livello "medio-alto" e le restanti **29** ad un livello "medio-basso", mentre nessuna si colloca al livello minimo (si veda il Prospetto 5.1 a pagina 30 del documento).

La novità principale dell'edizione 2024 è quindi rappresentata dall'assenza di amministrazioni nel livello più basso di maturità, prima volta assoluta nella storia dell'indagine.

LINK:

[Per consultare il testo completo dell'indagine, cliccare QUI.](#)

## **21. COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE - Disegno di legge all'esame del Senato - Modifica dell'articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità - Cambiano prescrizione e sistema di calcolo del danno**

Approvato dalla Camera (A.C. 1276) lo scorso 29 maggio 2024, dal 30 maggio 2024 è all'esame del Senato ([S. 1155](#)) il disegno di legge (presentato il 4 luglio 2023), recante "**Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale**".

La proposta di legge in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, **mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.**

Come noto, ai sensi dell'attuale articolo 2407, secondo comma, del codice civile, **i sindaci rispondono in solido con gli amministratori**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica.

Senza quindi operare alcuna distinzione tra le due funzioni, **amministratori e sindaci, quindi gestori e controllori, vengono posti, in tema di responsabilità, sullo stesso piano**, con l'applicazione, per i secondi, spesso di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di « dolo eventuale » in relazione alla commissione di un « reato omissivo proprio », secondo la fattispecie dell'articolo 40, secondo capoverso, del codice penale, ai sensi del quale « Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ».

La responsabilità dei membri del collegio sindacale è disciplinata dall'articolo 2407 c.c. In particolare:

- ai sensi del primo comma, i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, **sono responsabili della veridicità delle loro**

**attestazioni e devono conservare il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva);

- ai sensi del secondo comma, i sindaci **sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (colpa in vigilando).

### **I sindaci sono dunque gravati da una duplice forma di responsabilità:**

- **responsabilità diretta e esclusiva dei membri del collegio sindacale** (primo comma dell'art. 2407 c.c.): qualora uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società;
- **responsabilità concorrente con quella degli amministratori** (secondo comma dell'art. 2407 c.c.): i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la socie

La modifica appare oltremodo urgente, alla luce del rigore di molte pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità.

In diverse occasioni, la Corte di cassazione ha ricordato la necessità che **il nesso tra violazione dei doveri di vigilanza e consumazione del reato debba essere provato in maniera rigorosa**, verificando che il mancato attivarsi da parte del sindaco « *abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori* ».

Il disegno di legge **si compone di un unico articolo**, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile.

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla **sostituzione del secondo comma e all'aggiunta di un comma finale**; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica **incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni**.

In particolare, il secondo comma viene riscritto **al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori**.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne **circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo**, secondo il seguente schema che **prevede 3 scaglioni**:

- fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, **inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci**, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

<b>Versione in vigore</b>	<b>Disegno di legge A.C. 1276</b>
<p><b>Art. 2407. (Responsabilità).</b></p> <p>1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>2. Essi sono responsabili solidalmente con gli</p>	<p><b>Art. 2407. (Responsabilità)</b></p> <p>1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>2. <a href="#">Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con</a></p>

<p>amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p>3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p>	<p>dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.</p> <p>3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p> <p>4. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.</p>
--	--

A legislazione invariata, - si legge nella [relazione al disegno di legge](#) - andrebbe inoltre rivisto il regime della prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata contro i sindaci, uniformandola a quella attualmente prevista **per l'incaricato della revisione legale** ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il raffronto tra l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile e l'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010 mette in luce un **trattamento di maggior favore per il revisore legale rispetto al sindaco**, per quanto attiene alla disciplina della responsabilità.

Ragioni di equità e la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale, suggeriscono di uniformare i regimi di prescrizione delle azioni di responsabilità, individuando una data certa da cui far decorrere la prescrizione.

Tale data dovrebbe coincidere con il deposito della relazione di cui all'articolo 2429 del Codice civile, relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Riportiamo il testo dell'**articolo 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135:

**Art. 15. (Responsabilità)**

1. I revisori legali e le società di revisione legale **rispondono in solido tra loro e con gli amministratori** nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile **sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale**, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. **Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.**

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo **si prescrive nel termine di cinque anni** dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

## **22. NOTARIATO - La società di agenti sportivi**

Il [Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37](#) (recante "Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e

di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”), ha regolato i rapporti di rappresentanza degli atleti, delineandone le caratteristiche, e ha **istituito la società di agenti sportivi**, quale nuovo modello di società, con una dettagliata disciplina che governa il tema in maniera puntuale, costituendone di conseguenza anche l’alveo operativo.

Il Notariato, approfondisce l’argomento, con lo **Studio n. 118-2023/I**, dal titolo **“ANCORA UN NUOVO MODELLO: LA SOCIETÀ DI AGENTI SPORTIVI”**, curato da Paolo Guida (*Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’8 febbraio 2024*).

L’articolo 9 del citato D.Lgs. n. 37/2021 - rubricato “Società di agenti sportivi” - rappresenta la norma più interessante sotto il profilo notarile, in quanto regola il contenuto dei patti sociali delle società promosse dagli agenti sportivi che intendono svolgere in forma societaria la propria attività di mandatari.

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. Il Decreto Legislativo n. 37. 3. La società di agenti sportivi. a. L’oggetto sociale. b. La titolarità delle quote. c. La rappresentanza ed i poteri di gestione. d. La partecipazione di un soggetto a più società di agenti sportivi. e. Il trasferimento delle partecipazioni. 4. L’incarico di mandato. 5. Il regime transitorio.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. n. 37/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) per **“agente sportivo”** si intende *“il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”*.

Presso il CONI è istituito il **Registro nazionale degli agenti sportivi**, al quale deve essere iscritto l’agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione.

Al Registro può iscriversi, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia **validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità** (art. 4, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 118/2023/I, cliccare QUI.](#)

### **23. EUR-Lex - GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA - Informazioni utili per una corretta consultazione**

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è la **pubblicazione ufficiale degli atti giuridici, degli altri atti e delle informazioni ufficiali delle istituzioni, organi e organismi dell’UE**.

È pubblicata dal lunedì al venerdì (e in casi urgenti il sabato, la domenica e nei giorni festivi) nelle lingue ufficiali dell’UE al momento della pubblicazione, attualmente 24.

**EUR-Lex** contiene versioni elettroniche di tutte le Gazzette ufficiali a partire dal 30 dicembre 1952, quando è stata pubblicata la prima Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Dopo l’entrata in vigore, **nel 1958**, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, è stata istituita la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

**Da luglio 2013** fa fede e produce effetti giuridici solo l’[edizione elettronica della Gazzetta ufficiale](#) pubblicata su EUR-Lex.

Dal 1° luglio 2013 solo l’**edizione elettronica** della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) è autentica e produce effetti giuridici ([Regolamento \(UE\) n. 216/2013](#)).

**Le versioni cartacee non hanno più valore giuridico**, tranne nei casi in cui, a causa di perturbazioni impreviste ed eccezionali dei sistemi informatici dell’Ufficio delle pubblicazioni, l’edizione elettronica della Gazzetta Ufficiale (e-GU) non può essere pubblicata.

L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica sono garantite mediante una firma elettronica.

**Dal 1° ottobre 2023** la Gazzetta ufficiale **non è più una raccolta di atti con un indice**. Ogni atto è pubblicato individualmente come Gazzetta ufficiale facente fede in formato .PDF.

A partire **dal 14 marzo 2024** - data di entrata in vigore del [regolamento \(UE\) 2024/741](#) - l'edizione cartacea è considerata autentica fino al ripristino dei sistemi informatici e alla messa a disposizione dell'edizione elettronica corrispondente su EUR-Lex.

A partire da quel momento, solo l'edizione elettronica è considerata autentica.

La Gazzetta ufficiale comprende attualmente 2 serie:

- L - Legislazione, principalmente diritto secondario dell'UE (soprattutto regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni) e accordi internazionali
- C - Comunicazioni e informazioni, contenente atti preparatori, annunci, sintesi delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relazioni annuali della Corte dei conti europea, dichiarazioni del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni, inviti a manifestare interesse per programmi e progetti dell'UE, ecc.

Ulteriori informazioni sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (struttura, serie, edizioni speciali, autenticità, ecc.) sono disponibili nelle pagine della [Guida](#).

LINK:

[Per consultare il testo della Guida completa, cliccare QUI.](#)

## **24. ETS - Pubblicate le linee operative sulla gestione delle iniziative e dei progetti ammessi al contributo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, informa che sono state pubblicate le **"Linee operative sulla gestione delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale finanziati con il Fondo ex art. 72 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Annualità 2023"**, adottate con atto del 28 maggio 2024, Prot. 0007968.

Si ricorda che con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 101 del 20 luglio 2023, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di iniziative e di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore, per l'annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari complessivi euro 22.666.890,00.

Per l'anno finanziario 2023, è stato pubblicato, in data 22 settembre 2023, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **l'Avviso n. 2/2023**, adottato con Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 con il quale, in attuazione del sopra citato D.M. n. 101/2023 sono state disciplinate le procedure finalizzate alla richiesta di finanziamento da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni del terzo settore, nonché le Reti associative ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 117/2017, **di iniziative e progetti di rilevanza nazionale** ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 117/2017, per l'anno 2023.

Con il D.D. n. 324 del 27 novembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3057 il 19 dicembre 2023, sono stati **ammessi a finanziamento n. 69 iniziative e progetti** presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni del terzo settore, nonché dalle reti associative, in risposta al citato avviso.

Le Linee operative prendono atto della disciplina di riferimento applicabile a ciascuna fase di svolgimento delle iniziative e dei progetti: avvio attività, monitoraggio e controlli, ammissibilità delle spese, erogazione del saldo, variazioni di attività e di budget, pubblicità e trasparenza.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del lavoro, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alle Linee guida, cliccare QUI.](#)

## **25. DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 12/E del 31 maggio 2024**, ha fornito, tramite **risposte a quesiti**, ulteriori istruzioni relative alla compilazione della **dichiarazione dei redditi** delle persone fisiche e all'apposizione del **visto di conformità** per l'anno d'imposta 2023.

Vengono, in particolare, illustrate questioni concernenti l'utilizzo, la compilazione e l'apposizione del **visto di conformità**, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. "modello 730/2024") e vengono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l'obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

### **Sono sei i temi toccati dalla circolare:**

1. Estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 Semplificato;
2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera;
3. Versamenti minimi imposte sostitutive;
4. Rilascio del visto di conformità;
5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell'IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d'imposta "prima casa under 36";
6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 12/E/204, cliccare QUI.](#)

## **26. ATTIVO IL NUOVO PORTALE "Pagamenti DGTEL"**

Il **Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie**, [informa](#) che, nell'ambito del processo di digitalizzazione dei servizi offerti dalla Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione generale (ISCTI), è stato realizzato un nuovo portale per i **pagamenti digitali**, integrato con pagoPA, chiamato **"Pagamenti DGTEL"**.

Grazie al nuovo portale, i cittadini e le imprese che si avvalgono dei servizi erogati dalla Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni (DGTEL) potranno effettuare pagamenti utilizzando tutti i canali previsti dalla piattaforma **pagoPA**.

Il portale, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, è già attivo e tutti gli interessati potranno accedervi sia mediante i sistemi di **identità digitale** (SPID, CIE, EIDAS), sia attraverso **credenziali** rilasciate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Al fine di fornire supporto all'utenza, effettuato l'accesso sul portale, sarà possibile prendere visione del **"Manuale utente"** e della sezione dedicata alle FAQ.

Inoltre, per qualsiasi esigenza tecnica sarà possibile contattare l'assistenza attraverso una sezione apposita denominata "Supporto".

Nella pagina di benvenuto, il Dipartimento avverte che **tutti i conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie Provinciali dello Stato saranno chiusi entro il 30 giugno 2024**.

Pertanto, i soggetti interessati sono invitati a non effettuare più bonifici o versamenti diretti a partire dal 1 giugno 2024, per evitare di vedersi respingere l'operazione a causa dell'avvenuta chiusura dei suddetti conti.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale, cliccare QUI.](#)

## **27. INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI - Proroga al 31 dicembre 2024 della scadenza dell'obbligo dell'indicazione di origine per alcune categorie di alimenti in attesa delle decisioni europee**

**E' fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale** previsto:

- a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «**Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro**»;
- b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «**Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso**»;
- c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «**Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro**»;
- d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «**Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate**»;
- e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «**Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**».

Lo ha stabilito il **decreto interministeriale 19 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2024.

Si tratta, in sostanza, della proroga al 31 dicembre 2024 del regime sperimentale italiano sull'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per i seguenti prodotti:

- a) **riso**;
- b) **paste alimentari di grano duro**;
- c) **derivati del pomodoro**;
- d) **sughi e salse preparate a base di pomodoro**;
- e) **latte e prodotti lattiero-caseari**, destinati al consumo umano;
- f) **carni suine trasformate**; preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

Attualmente in Italia esiste l'obbligo, per i prodotti sopra riportati, di indicare sulle confezioni la provenienza della materia prima utilizzata. Normativa che è in contrasto con quella europea che prevede l'obbligo di indicare la provenienza dell'ingrediente primario in etichetta solo in alcuni casi.

La proroga è stata, pertanto, decisa alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011](#), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale all'articolo 38 vieta la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: "Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

Si tratta della quarta proroga, dopo quelle fissate:

- **al 31 dicembre 2021**, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 2020;
- **al 31 dicembre 2022**, dal decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022;
- **al 31 dicembre 2023**, dal decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 19 dicembre 2023, clicca qui.](#)

## **28. RICERCA SCIENTIFICA - Le FAQ del Garante Privacy per gli IRCCS**

*Cosa sono gli IRCCS? Come possono utilizzare i dati personali raccolti per la cura dei pazienti per finalità di ricerca? A quali adempimenti sono tenuti in base al Codice privacy?*

A queste domande ha risposto il Garante Privacy con le FAQ disponibili in un'apposita sezione del sito istituzionale del garante Privacy

I chiarimenti dell'Autorità sono rivolti agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, ossia quegli enti del Servizio sanitario nazionale che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Nelle FAQ è spiegato che gli IRCCS, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l'attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, **devono individuare una base giuridica idonea** a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici.

Il Garante ha dunque chiarito che gli IRCCS pubblici e privati, oltre che sul consenso dei partecipanti alla ricerca, possono fondare il trattamento dei dati personali raccolti a scopo di cura per ulteriori finalità di ricerca sull'art. 110-bis, comma 4 del Codice privacy, in base al quale **non costituisce trattamento ulteriore dei dati raccolti per l'attività clinica, quello svolto a fini di ricerca.**

Nel caso in cui gli IRCCS si avvalgano di questa disposizione, hanno però l'obbligo di svolgere la Valutazione d'impatto (Vip) e di pubblicarla sui propri siti web.

Tuttavia, se la pubblicazione per intero della Vip può ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altro, l'Istituto può pubblicarla per estratto.

Una specifica sezione delle FAQ è dedicata alle diverse modalità per informare i partecipanti alla ricerca a seconda che i dati siano raccolti presso di essi ovvero presso banche dati interne all'istituto o altri centri partecipanti.

L'Autorità ha infine chiarito l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 110-bis, comma 4 del Codice, che riguarda ogni tipo di ricerca medica, biomedica, epidemiologica, prospettica e retrospettiva, promossa da IRCCS, ivi inclusi gli studi multicentrici, sia svolti nell'ambito delle reti di ricerca degli IRCCS che in quelli promossi da tali istituti con la partecipazione di enti che non godono di tale riconoscimento.

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

## **29. IMPOSTA DI BOLLO - Quietanza soggetta ad imposta di bollo se distinta dalla fattura**

Le quietanze, in linea generale, devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00. Non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma **solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all'imposta di bollo.**

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la **risposta ad Interpello n. 129/E del 5 giugno 2024**, ad un ente che ha chiesto se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi la nota 2 dell'articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, che dispone «una specifica esenzione rispetto alle quietanze a saldo di fatture già assoggettate ad imposta di bollo».

Nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un **documento distinto dalla fattura** che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, **è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.**

Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, per completezza si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3



del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

LINK:

[Per consultare il testo della risposta n. 129/E/2024, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) ONLINE IL NUOVO PORTALE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

**È online il nuovo portale istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.**

Il portale, rinnovato nel design e nelle funzionalità, offre un'esperienza utente più intuitiva e accessibile, consentendo ai cittadini, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di accedere alle informazioni e ai servizi in modo più semplice ed efficiente.

Il restyling ha interessato sia il design che i contenuti, tenendo conto delle esigenze degli utenti e adottando un'architettura che permette di reperire con facilità le informazioni e i servizi offerti.

I contenuti sono stati riorganizzati seguendo le tre direttrici che guidano il lavoro di AgID:

- ✓ **la definizione di strategie,**
- ✓ **la vigilanza sui soggetti accreditati e sull'avanzamento della trasformazione digitale del Paese e**
- ✓ **lo sviluppo delle competenze.**

Spazio agli ambiti di intervento e alle linee guida, che raccolgono regole e raccomandazioni che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese devono seguire.

Una sezione ad hoc è stata destinata ai progetti PNRR che vedono coinvolta AgID.

Infine, dopo una breve panoramica delle piattaforme e delle tecnologie, trovano spazio i contenuti formativi, con video e webinar disponibili per essere fruiti da tutti.

LINK:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

### **2) SONDAGGIO CONGIUNTURALE SUL MERCATO DELLE ABITAZIONI IN ITALIA - 1° trimestre 2024**

**La Banca d'Italia pubblica il "Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia", relativo al 1° trimestre 2024.**

Secondo l'indagine condotta presso un campione di agenti immobiliari dal 27 marzo al 29 aprile del 2024, nel primo trimestre sono rimasti nettamente prevalenti i giudizi di stabilità dei prezzi delle abitazioni; la quota di operatori che hanno riportato un aumento delle quotazioni, pur rimanendo minoritaria, è lievemente cresciuta.

**La domanda di abitazioni si conferma debole**, sebbene siano emersi alcuni segnali di miglioramento: le indicazioni di riduzione del numero dei potenziali acquirenti nel trimestre di riferimento, pur restando più diffuse di quelle di aumento, risultano più contenute rispetto alla precedente indagine. **Anche l'offerta resta fiacca**: i nuovi incarichi a vendere sono diminuiti per una quota maggioritaria di agenti.

Gli agenti evidenziano una riduzione del numero di transazioni sia rispetto al trimestre precedente sia a quello corrispondente del 2023; lo sconto medio sui prezzi richiesti dai venditori e i tempi di vendita rimangono, tuttavia, in prossimità dei livelli minimi dall'inizio della rilevazione.

LINK:

[Per accedere alla pubblicazione, cliccare QUI.](#)

### **3) I TAPPI CHE RIMANGONO ATTACCATI ALLA BOTTIGLIA DI PLASTICA che fanno tanto discutere**

Da qualche tempo, in molti hanno notato un cambiamento nelle bottiglie di plastica: **i tappi che una volta svitati non si staccano più.**

Questa innovazione è il risultato di una recente direttiva emanata dalla Commissione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 155 del 12 luglio 2019, che dovrebbe entrare in vigore in maniera piena il prossimo 3 luglio, ma molte aziende hanno anticipato la normativa, introducendo sul mercato i nuovi tappi che prendono il nome di "tethered caps".

Si tratta della [direttiva \(UE\) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019](#) sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

All'articolo 6, comma 1 della direttiva si stabilisce, infatti, che "Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto".

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196](#), in vigore dal 14 gennaio 2022.

All'articolo 6, comma 1, in analogia con quanto disposto dalla direttiva, si stabilisce che "A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. ...".

La scelta di mantenere i tappi attaccati alle bottiglie è stata presa per diverse ragioni.

Prima di tutto, **aiuta a garantire che tappi e bottiglie siano riciclati insieme**, migliorando l'efficienza dei processi di riciclo. Inoltre, **riduce la dispersione dei tappi nell'ambiente**.

#### **4) PASSWORD- Dal Garante i suggerimenti per sceglierle e conservarle in modo sicuro**

Dopo le [Linee guida in materia di conservazione delle password](#), il garante per la protezione dei dati personali lancia una nuova scheda con **consigli di base** per impostare password sicure e gestirle in modo accorto.

Pochi e semplici suggerimenti per la sicurezza dei dispositivi e dei servizi digitali che utilizziamo ogni giorno.

Il [vademecum](#) spiega ad esempio come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano.

La scheda, che ha finalità divulgative, si inserisce nel quadro delle attività di **educazione digitale di base** che fanno parte della missione specifica dell'Autorità.

LINK:

[Per accedere al vademecum, cliccare QUI.](#)

#### **5) DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2024 - Pubblicate le guide sulle agevolazioni fiscali**

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle 13 guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 pubblicate il 30 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate.

In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024](#)" è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc.

Come spiegato nel [comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate](#) del 30 maggio scorso, i **documenti** sono disponibili nell'apposita sezione del sito "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024](#)".

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

#### **6) TARI 2024 - DELIBERE ENTRO IL 30 GIUGNO**

"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

E' quanto stabilito al comma 7-quater dell'articolo 7 della L. n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024.

In sostanza, **si differisce al 30 giugno 2024 il termine** - fissato al 30 aprile 2024, dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022 - **entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.**

Nell'operare tale differimento, il comma in esame dispone altresì che:

- restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

- sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Facciamo presente che quest'anno il 30 giugno cade di domenica. Pertanto, secondo un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 Codice civile, la scadenza di un termine che cade in un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (1° luglio 2024).

### **7) ADM - DICHIARAZIONE VALUTARIA - Istruzioni per la presentazione nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e nautica da diporto**

Con [circolare n. 15/D del 29 maggio 2024](#), l'Agenzia delle Dogane ha fornito le **istruzioni per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei controlli nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto**.

L'Agenzia delle Dogane prevede che, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell'ambito del traffico marittimo possono presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC.

Come è noto, la normativa vigente - Reg. (UE) 2018/1672 e del D.lgs. 195/2008 - in materia di adempimento degli **obblighi dichiarativi valutari**, prevede necessariamente il passaggio fisico del soggetto obbligato presso l'Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l'ultimo punto d'uscita del territorio nazionale, sia nei casi di deposito e registrazione della dichiarazione, sia nei casi di utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito internet ADM per il suo completamento

In particolare, l'articolo 3 del Reg. (UE) 2018/1672 e l'articolo 3 del D.Lgs. 195/2008 prevedono rispettivamente l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine per le movimentazioni in entrata o in uscita dall'Unione europea e per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale, nei casi in cui l'importo del "denaro contante" **è pari o superiore a euro 10.000**.

Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria, si ricorda che il comma 2 del citato art. 3 del D.Lgs. 195/2008 stabilisce che la stessa può essere, in alternativa, **consegnata in forma scritta**, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine (o limitrofi), che rilasciano copia con attestazione di ricevimento, ovvero **trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera**, secondo le modalità e le specifiche pubblicate dall'Agenzia.

**Le istruzioni operative recate dalla presente circolare trovano applicazione a far data dal 3 giugno 2024**

### **8) PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE - Presentazione prorogata al 1° luglio**

Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione (PAP), stabilito dal decreto direttoriale n. 24059 del 18 gennaio 2024, **è prorogato dal 15 maggio al 1° luglio 2024**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con [decreto 14 maggio 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2024.

### **9) M2C4 I4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" - Vademecum sul principio DNSH**

Per la misura M2C4 I4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" è ora disponibile un apposito [Vademecum per il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" \(cd. DNSH\)](#), predisposto dalla DG COGESPRO dell'Unità di Missione PNRR del MASE.

Il Vademecum è uno strumento di ausilio ed ha la finalità di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori nelle loro attività di verifica del rispetto del principio DNSH nell'intero ciclo di vita del progetto.

Il documento tiene conto della riprogrammazione dei target del PNRR (di cui all'allegato della Decisione di esecuzione del consiglio dell'Unione europea del 2 maggio 2024) e delle disposizioni oggetto della Guida operativa DNSH predisposta dal MEF-RGS, di recente aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del Vademecum, cliccare QUI.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 27 Maggio al 7 Giugno 2024)**

**1) Legge 23 maggio 2024, n. 67:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia

fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto 11 aprile 2024:** Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69:** Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**4) Legge 17 maggio 2024, n. 70:** Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 14 aprile 2024:** Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Ministero della giustizia - Provvedimento 31 maggio 2024:** Convenzioni per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 19 dicembre 2023:** Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**8) Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73:** Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 29 aprile 2024:** Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 20 maggio 2024:** Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**11) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 20 maggio 2024:** Nota informativa in materia di web scraping per finalità di addestramento di intelligenza artificiale generativa e di possibili azioni di contrasto a tutela dei dati personali. (Provvedimento n. 329). (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 27 Maggio al 7 Giugno 2024)**

**1) Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024** sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione del 28 maggio 2024** sul recepimento degli articoli 8, 9 e 10 recanti le disposizioni relative all'obbligo di risparmio energetico della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**